

Unioni civili e stepchild nel disegno di legge 2081 (c.d. ddl Cirinnà bis)

1) Iter della proposta:

La proposta di legge n. 2081 è giunta all'esame del Senato attraverso un iter a dir poco atipico.

Ed infatti – in deroga agli art. 72 Cost. e 44 Regolamento Senato – il disegno è giunto in Assemblea senza alcun preventivo esame della Commissione competente; ciò in forza di un erroneo richiamo all'art. 44 comma 3 del Reg. Senato il quale consente che un disegno di legge possa essere presentato e discusso senza relazione della Commissione solo nel caso in cui - entro due mesi dall'assegnazione - i lavori della Commissione non si siano "conclusi" con la redazione della relazione finale.

Il disegno di legge di cui si tratta (scelto come testo base di discussione), tuttavia, è stato presentato solo il 6 ottobre 2015 e portato all'esame del Senato solo dopo qualche giorno, senza consentire alla Commissione di poterlo esaminare e discutere come fatto su altri disegni di leggi presentati sulla stessa materia.

Tale anomalia è stata riscontrata nella seduta del 14 ottobre dai Senatori Giovanardi e Malan ma ciò non ha potuto in alcun modo arrestare l'iter della proposta ormai avviato.

L'esame da parte dell'assemblea della proposta n. 2081 (v. testo allegato) prosegue: la discussione riprenderà il 26 – 28 gennaio ed il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 22 gennaio.

2) Contenuti del ddl Cirinnà bis

2.1. Riconoscimento delle unioni civili omosessuali

Il primo capo, all'articolo 1, introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso «quale specifica formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

Nonostante risulti eliminato ogni riferimento esplicito al matrimonio e nonostante la legge si preoccupi di lasciar intendere che si sta dando vita ad un nuovo istituto di diritto di famiglia, distinto dal matrimonio, di fatto non è così.

Gli articoli 3 e 4 estendono alle unioni civili tutti i diritti e i doveri del matrimonio riproponendo integralmente il testo dell'art. 143 c.c. "diritti e doveri reciproci dei coniugi"; ma vi è di più!

Al comma 4 dell'art. 3 della proposta si legge:

"Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Cosa rimane dunque a distinguere l'unione civile dal matrimonio?

Assolutamente nulla, solo il "nomen".

2.2. Stepchild adoption

Altro punto nevralgico della proposta è l'articolo 5, in cui si parla della stepchild adoption.

La stepchild adoption – che in inglese significa letteralmente "l'adozione del figliastro" – è la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, naturale o adottivo, del partner. In Italia è già prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio ("secondo il costume matrimoniale", cioè in sostanza convivendo) per almeno tre anni ma siano sposate al momento della richiesta. Non è quindi valida per le coppie omosessuali, non essendo riconosciuto il matrimonio né altre forme di unione per le persone gay.

Finora in Italia c'è stato un unico caso del genere, quando nel 2014 il Tribunale dei Minori di Roma ha riconosciuto di fatto la prima adozione omosessuale, permettendo a una donna di adottare la figlia naturale della compagna. Tuttavia si ricorda come tale

decisione – criticata peraltro in dottrina – si fondava sulla discutibile possibilità di dare lettura estensiva all'art. 44 co 1 lett. D (disciplinante le c.d. adozioni speciali ammissibili solo in casi particolari e determinati).

La proposta di legge fa molto di più: modifica il medesimo citato articolo 44 alla lettera b) inserendo la stepchild in ipotesi di coppia omosessuale tra le modalità ordinarie di adozione.

Ciò in nome di un presunto interesse del minore.

3) Convivenza di fatto

Il capo II del ddl si occupa di convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale.

L'art. 11 recita: per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Gli articoli successivi riconoscono ai conviventi una serie di diritti quali quelli al subentro nel contratto di locazione, quello alla assistenza del convivente in strutture sanitarie ecc..

Ora ci si chiede: non sarebbe stata sufficiente tale forma di tutela? Che bisogno c'era di introdurre un istituto come quello dell'unione civile tra coppie omosessuali che ricalca in tutto e per tutto – tranne che nel nome – l'istituto del matrimonio?